

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 435 del 17 Marzo 2021

**Contabilizzazione del contributo relativo al SALDO** per la domanda di pagamento protocollo **CR-30640-2018 del 03/08/2018** relativa alla concessione a favore di **RADIGHIERI ANNAROSA e DI BERNARDO DANIELA (entrambe eredi del *de cuius* VINCENZO DI BERNARDO)**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23696-2016 del 30/04/2016**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;

- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **30 aprile 2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-23696-2016** presentata dal Sig. **VINCENZO DI BERNARDO**, residente nel Comune di Carpi (MO), Codice Fiscale DBRVCN34T02M088V;
- che, con **Decreto n. 3365 del 24 Ottobre 2016**, è stato concesso al Sig. **VINCENZO DI BERNARDO** un contributo complessivo pari a **€ 157.449,39** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, con **Decreto n. 377 del 8 febbraio 2017**, è stato erogato alla medesima persona fisica un contributo complessivo per il **I SAL** pari a **€ 110.214,57** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, in data **03/08/2018**, il Sig. **VINCENZO DI BERNARDO** ha validato sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. **CR-30640-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **04/04/2019**, è stato effettuato il sopralluogo di accertamento finale, durante il quale era presente la Sig.ra Annarosa Radighieri moglie del Sig. Di Bernardo, in quanto quest’ultimo presentava condizioni di salute precarie. In loco non è stato possibile verificare i documenti di

- spesa in originale oggetto della Domanda di contributo ed inoltre è emerso che, l'immobile oggetto del contributo è stato venduto in data **7 giugno 2018** con atto di compravendita del notaio Aldo Fiori, Repertorio n. 235674 – Fascicolo n. 53027 (registrato all'Ufficio delle Entrate di Carpi il 20/06/2018 al n. 4534) alla società **DIATECX S.P.A.**, tale atto di vendita prevedeva in capo all'acquirente l'obbligo di mantenere l'attività produttiva per due anni a decorrere dalla data di fine lavori e non già dalla data del decreto commissariale di liquidazione del saldo;
- che, in data **30/04/2019** con **CR-11657-2019** è stata trasmessa richiesta di integrazione documentale post sopralluogo unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione tecnico-amministrativa, così come rilevato nel Verbale di sopralluogo del 04/04/2019;
  - che, in data **30/05/2019** con **CR-14296-2019** l'Ing. Fernando Lugli, tecnico delegato dal Beneficiario, ha risposto alla richiesta d'integrazione non fornendo documentazione sufficiente a sanare le criticità richiamate nel Verbale di Sopralluogo;

**PRESO ATTO che:**

- in data **05/06/2019** con **Prot. n. CR-14756-2019**, è stata trasmessa al beneficiario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22, comma 3, punto 1 e 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., in quanto:
  - ✓ dalle verifiche in loco del sopralluogo effettuato il 04/04/2019 e dalla documentazione integrativa acquisita sulla piattaforma Sfinge in data 30/05/2019 (CR-14296-2019), era emerso che l'immobile oggetto del contributo era stato già venduto in data 7 giugno 2018 alla ditta DIATECX SPA (atto di compravendita notaio Aldo Fiori, Repertorio n. 235674 – Fascicolo n. 53027 - registrato all'Ufficio delle Entrate di Carpi il 20/06/2018 al n. 4534), prima del decreto commissariale di liquidazione del saldo, in violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1 e comma 6 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
  - ✓ parte della documentazione fornita è risultata irregolare, nello specifico: nella domanda di Pagamento a SALDO il Beneficiario aveva dichiarato di mantenere i requisiti soggettivi dichiarati in sede di concessione sottoscrivendo inoltre due D.S.A.N. in qualità di proprietario in data successiva all'atto di cessione dell'immobile oggetto di contributo; D.S.A.N. sottoscritta dal D.L. Ing. Fernando Lugli in cui ha dichiarato che l'edificio oggetto di contributo era di proprietà del Beneficiario VINCENZO DI BERNARDO redatta successivamente all'atto di compravendita.
- in data **14/06/2019** con **Prot. n. CR-15482-2019**, il tecnico delegato dal Beneficiario, Ing. Fernando Lugli, in risposta al preavviso di Revoca ha richiesto *“la rimessione in termini per la presentazione delle osservazioni”*;
- in data **18/06/2019** con **Prot.n. CR-15664-2019** la richiesta di proroga per presentare le osservazioni è stata accolta fissando il nuovo termine al 18/07/2019;
- in data **18/07/2019** con **Prot. n. CR-17623-2019**, l'Ing. Fernando Lugli, tecnico delegato dal Beneficiario, ha risposto al preavviso di revoca fornendo le proprie osservazioni e chiarimenti in riferimento alle motivazioni di revoca di cui all'art. 22, comma 3, punto 1 e 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. e richiedendo inoltre in nome e per conto del beneficiario che il procedimento di revoca fosse interrotto o che il medesimo fosse ridotto alle somme residue non ancora liquidate;
- in data **31/07/2019** con **Prot. n. CR-18670-2019**, il tecnico delegato ha comunicato il decesso del Sig. Di Bernardo Vincenzo.
- In data **11/10/2019** con prot. **CR-23666-2019** su analoga procedura (ACR SRL - CR-14407-2014 - Richiesta di Parere prot. 90977 del 18/07/2019) il Commissario esprime parere positivo in riferimento alla possibilità di non procedere alla revoca del Contributo concesso, ritenendo che gli

- immobili produttivi beneficiati del contributo della ricostruzione post sisma, possano essere legittimamente alienati a terzi a valle della fine lavori (interamente quietanzati), del loro collaudo, fermo restando il concorrente obbligo di garantire la continuità produttiva, anche attraverso una attività diversa da quella originaria, per almeno due anni dalla data del decreto commissariale di liquidazione del saldo. **In virtù di tale parere la procedura di revoca avviata con Prot. n. CR-14756-2019 del 05/06/2019 è stata sospesa per approfondimenti documentali integrativi;**
- in data **05/12/2019** con **Prot. n. CR-28557-2019** è stata inviata comunicazione di Sopralluogo (Bis) per il giorno 18/12/2019, per effettuare le verifiche sui documenti di spesa in originale che non era stato possibile effettuare in sede di sopralluogo del 04/04/2019;
  - in data **17/12/2019** con Pec protocollo n. **0173422**, il tecnico ha richiesto di posticipare il Sopralluogo Bis;
  - in data **18/12/2019** con **Prot. n. CR-29756-2019** è stata accolta la richiesta di spostamento della Visita di Sopralluogo al giorno 21/01/2020;
  - in data **21/01/2020** né l'Ing. Lugli, tecnico delegato dal Beneficiario, né gli eredi del Beneficiario si sono presentati alla Convocazione di sopralluogo bis e non è pervenuta né sul portale Sfinge e né a mezzo PEC alcuna comunicazione a riguardo;
  - in data **09/03/2020** con Prot. n. **CR-4992-2020** gli eredi del *de cuius* Sig. Di Bernardo Vincenzo, la Sig.ra Daniela Di Bernardo e la Sig.ra Annarosa Radighieri, hanno trasmesso una D.S.A.N. sottoscritta il 06/03/2020 in cui hanno dichiarato che la loro assenza al sopralluogo del 21/01/2020 era dovuta a "disguidi nelle comunicazioni"; che hanno iniziato a seguire la presente pratica a partire dai fatti del sopralluogo del 04/04/2019; che la successione, in corso, si sarebbe conclusa nel mese di luglio 2020 rendendosi disponibili ad un nuovo sopralluogo per fornire la documentazione precedentemente richiesta necessaria al completamento delle verifiche amministrative;
  - in data **11/03/2020** con Prot. n. **CR-5350-2020** in risposta alla comunicazione di sopralluogo (CR-29756-2019 del 18/12/2019) è stata caricata parte della documentazione richiesta ed evidenza dell'Avvio della Procedura di successione;
  - In data **22/07/2020** con Prot. n. **CR-14771-2020** in "Variazione volontaria" è stato caricato l'atto di successione conclusa, Protocollo Telematico:19112215330850580 e comunicazione di disponibilità degli eredi a partecipare alle verifiche del sopralluogo Bis;
  - in data **25/09/2020** con Prot. n. **CR-18255-2020** è stata inviata comunicazione di Sopralluogo BIS per il giorno 05/10/2020, presso lo studio del tecnico delegato, per completare il controllo previsto da Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. sui documenti di spesa in originale e visionare la documentazione caricata sul portale SFINGE riferita alla Successione ed all'Atto di Vendita dell'Immobile;
  - in sede di sopralluogo bis del **05/10/2020**, gli eredi del *de cuius* Vincenzo di Bernardo, la Sig.ra Radighieri Annarosa e la Sig.ra Di Bernardo Daniela, hanno sottoscritto a Verbale la seguente Osservazione: *"Gli eredi del beneficiario intendono formulare una richiesta di riesame al commissario in riferimento al preavviso di revoca ricevuto in data 04/06/2019 a supporto, intendono fornire, per rivalutare la loro posizione ed a riprova della loro buona fede: addendum al contratto di vendita con proroga di impegno del nuovo proprietario a mantenere l'attività produttiva per almeno 2 anni dalla conclusione del saldo (decreto del saldo), così come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Con la firma in calce al presente verbale confermano quando già indicato dall'Ing. Lugli nelle osservazioni presentate al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a saldo e/o non erogate al precedente SAL 1. Le opere oggetto di contributo erano già state eseguite al precedente SAL 1; al momento della vendita gli*

*interventi erano stati completati e collaudati. Le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate. La somma già liquidata al SAL 1 è di € 110.214,57 ed oggetto di valutazione per eventuale revoca totale con recupero somme già liquidate."*

- In data **08/10/2020** con Prot. n. **CR-19107-2020** è stata inoltrata comunicazione di integrazione post sopralluogo per acquisire quanto visionato e riportato nel Verbale di sopralluogo bis del 05/10/2020;
- In data **29/10/2020** con Prot. n. **CR-20344-2020**, in risposta alla precedente comunicazione, oltre a quanto richiesto nella stessa, è stato fornito "Atto integrativo di compravendita", registrato il 28/10/2020 al n. 24635 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Modena, che integrava l'atto di vendita, citato in precedenza, modificandone l'art. 4 con la rettifica della clausola da parte dell'acquirente, sul mantenimento dell'attività produttiva per due anni dalla data del decreto commissariale di liquidazione del saldo, come previsto da Ordinanza 57/2012 e s.m.i.

**RITENUTO per quanto sopra**, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di non dover procedere alla revoca del contributo concesso, ritenendo che l'immobile produttivo beneficiato del contributo della ricostruzione post-sisma, possa essere legittimamente alienato a terzi a valle della fine lavori (interamente quietanzata) e del suo collaudo, fermo restando il concorrente obbligo di garantire la continuità produttiva, anche attraverso un'attività diversa da quella originaria, per almeno due anni dalla data del decreto commissariale di liquidazione del saldo.

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3471-2021 del 12/03/2021**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che, in virtù delle risultanze tecniche amministrative e tenuto altresì conto della rinuncia da parte degli eredi all'erogazione di qualsiasi somma residua, la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO** in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di proprietà è pari a complessivi **€ 0,00** per le motivazioni esposte in premessa ed i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico al presente Decreto.

**RITENUTO per quanto sopra**, di non dover procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E97H16000690001**;

## DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. dare atto che in virtù di dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – atto di successione conclusa, Protocollo Telematico:19112215330850580/2020, la Sig.ra Radighieri Annarosa, C.F. RDGNRS43E55B819Q, nata a Carpi (MO) in data 15/05/1943 e residente in Via del Caravaggio 13, 41012 Carpi (MO) e la Sig.ra Di Bernardo Daniela, C.F. DBRDNL77C47F257C, nata a Modena (MO) in data 07/03/1977 e

residente in via G. Reni, 22, 41012 Carpi (MO), sono subentrate in qualità di coeredi, in parti uguali, alla presente domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23696-2016 del 30/04/2016** oggetto di Decreto di concessione n. **3365 del 24/10/2016** e relativa domanda di pagamento protocollo **CR-30640-2018 del 03/08/2018**;

2. **di non dover procedere**, secondo il dettaglio di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, **alla liquidazione** del contributo relativo al **SALDO** a favore di **RADIGHIERI ANNAROSA e DI BERNARDO DANIELA (entrambe eredi del de cuius VINCENZO DI BERNARDO)**, residenti nel Comune di Carpi (MO);
3. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad € **47.234,82** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **RADIGHIERI ANNAROSA e DI BERNARDO DANIELA (entrambe eredi del de cuius VINCENZO DI BERNARDO)**, ed al "**BANCO BPM SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

## RADIGHIERI ANNAROSA e DI BERNARDO DANIELA (entrambe eredi del de cuius VINCENZO DI BERNARDO)

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Persona fisica				RICHIESTA DI CONTRIBUTO					
PERSONA FISICA	RADIGHIERI ANNAROSA e DI BERNARDO DANIELA (entrambe eredi del de cuius VINCENZO DI BERNARDO)		RDGNRS43E55B819Q DBRDNL77C47F257C		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-23696-2016	30/04/2016			
RESIDENZA	Via del Caravaggio, n° 13 - CAP 41012; via G. Reni, n° 22 - CAP 41012;		Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-63935-2016	25/11/2016			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via della Chimica, n° 10-12 - CAP 41012		Carpi	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	CR-30640-2018	03/08/2018			
CODICE FISCALE	RDGNRS43E55B819Q DBRDNL77C47F257C				CUP	E97H16000690001				
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABLIUTATIVO	CR-3004-2017	24/01/2017			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile (al momento del sisma)	C-13.20.00				SCEA	protocollo n. 0087671		04/10/2018		
	Tessitura				AIA					
					DURC rilasciato il					
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (certificati)	CR-9582-2020 CR-9581-2020	29/04/2020			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.d.				
					IVA	NON DETRAIBILE				

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 157.449,39	€ 0,00		€ 110.214,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.234,82
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 157.449,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 110.214,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 47.234,82</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE	
IMMOBILI	€ 47.386,42	€ 0,00	€ 47.386,42	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.386,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 47.386,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
Fattura n° 102 del 01/08/2018 fornitore G. L.S. DI DONADIO GIUSEPPE & C.	€ 34.300,01		Opere Strutturali-Opere Edili ed Finiture-Opere Edili: La spesa richiesta è spesa non ammessa in quanto: - costi in parte riferiti a Nota di credito per mancata applicazione di sconto dall'impresa affidataria; - detrazione di costi rendicontati in eccesso al precedente SAL 1 in riferimento alle lavorazioni: B01071.b "Rimozione di copertura in amianto-cemento" ed NP "Oneri di smaltimento". - costi in aumento rispetto al costo dell'intervento ammesso a contributo, non previsti in concessione, non richiesti in variante, non riconducibili a costi non prevedibili e non riconducibili a danni da terremoto. Inoltre dal punto di vista tecnico si rileva che la documentazione fornita è insufficiente al riscontro delle quantità e delle lavorazioni effettivamente eseguite in riferimento alle voci: F01099.a (montaggio ponteggi), F01099.b (nolo ponteggi), F01099.c (smontaggio ponteggi), F01102a (piano di lavoro), F01102.b (nolo piano di lavoro), A07072.d (canali di gronda), A30035.a (cordolo di sigillatura con mastice), B02027.a (fornitura e posa di tassello o barra filettata con ancoraggio chimico), A20011.a (Finiture - tinteggiatura con idropittura), A11035.b (Finiture - guaina per coperture non pedonabili). In sede di sopralluogo bis del 05/10/2020, come evidente da Verbale di sopralluogugli eredi del Beneficiario defunto Vincenzo di Bernardo: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate". SI CONFERMA LA NON AMMISSIBILITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SALDO.
Fattura n° 11 del 19/07/2018 fornitore FERNANDO LUGLI	€ 7.116,92		SPESE TECNICHE: Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. sulle Spese Tecniche in riferimento al Costo dell'intervento ammesso. In sede di sopralluogo bis del 05/10/2020, come evidente da Verbale di sopralluogugli eredi del Beneficiario defunto Vincenzo di Bernardo: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate". SI CONFERMA LA NON AMMISSIBILITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SALDO.
Fattura n° 19 del 19/07/2018 fornitore GHIDONE PAOLA	€ 1.500,00		SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE: Spesa non ammessa in parte per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. sulle Spese Tecniche in riferimento al Costo dell'intervento ammesso ed in parte per mancato riscontro delle prestazioni eseguite in riferimento al documento di spesa allegato in Domanda di pagamento. In sede di sopralluogo bis del 05/10/2020, come evidente da Verbale di sopralluogugli eredi del Beneficiario defunto Vincenzo di Bernardo: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate". SI CONFERMA LA NON AMMISSIBILITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SALDO.
Fattura n° 11 del 19/07/2018 fornitore FERNANDO LUGLI	€ 4.469,49		SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE: Spesa non ammessa in parte per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. sulle Spese Tecniche in riferimento al Costo dell'intervento ammesso ed in parte per mancato riscontro delle prestazioni eseguite in riferimento al documento di spesa allegato in Domanda di pagamento. In sede di sopralluogo bis del 05/10/2020, come evidente da Verbale di sopralluogugli eredi del Beneficiario defunto Vincenzo di Bernardo: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate". SI CONFERMA LA NON AMMISSIBILITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SALDO.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.386,42</b>		

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 47.386,42</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -23696-2016 del 30/04/2016
ID PAGAMENTO	080000050000236962016
CODICE CUP	E97H16000690001
STRINGA MIP	//MIP/E97H16000690001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000236962016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESELETO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>

**DECESSO DEL BENEFICIARIO (PERSONA FISICA) AVVENUTO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE SALDO:** In data 31/07/2019 CR-18670-2019 è stata acquisita sul portale Sfinge Comunicazione da parte del Tecnico del Beneficiario Ing. Lugli dell'avvenuto decesso del beneficiario sig. Vincenzo di Bernardo.

In data 09/03/2020 è stata acquisita documentazione anche da parte degli eredi Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela attestante il decesso del beneficiario.

Con CR-20344-2020 del 29/10/2020 è stata acquisita la seguente documentazione, già visionata in originale in sede di sopralluogo Bis del 05/10/2020:

1. Copia in originale di Delega degli eredi del beneficiario (Annarosa Radighieri e Daniela Di Bernardo) alla presentazione della domanda di pagamento, alla firma digitale della stessa e dei documenti ad essa allegati all'ing. Lugli, a conferma di quanto disposto dal Beneficiario ad oggi defunto "Sig. Vincenzo di Bernardo";
2. Copia in originale dell'atto di successione prot. telematico 1911221533085580 e dell'accettazione dell'eredità ai fini di legge da parte degli aventi diritto;
3. Apposita dichiarazione (art. 89 del D. Lgs n. 159/2011) con la quale gli eredi dell'interessato (gli eredi Annarosa Radighieri e Daniela Di Bernardo) attestano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia).

Il decesso del Beneficiario Vincenzo di Bernardo è avvenuto successivamente alla presentazione della Domanda di Pagamento a SALDO ed alla vendita dell'immobile, pertanto non ricorrono i presupposti per una "Procedura di subentro disciplinata all'art. 19 bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.". Tuttavia poiché la presente Istruttoria di SALDO si configura come una conclusione del procedimento di erogazione della Domanda di concessione CR-23696-2016, già oggetto di Decreto di Liquidazione N. 377 del 08/02/2017 SAL 1 e non comporta l'erogazione di alcuna quota di contributo (in virtù delle risultanze tecniche amministrative e della RINUNCIA da parte degli eredi all'erogazione di qualsiasi somma residua espressa nel Verbale di Sopralluogo Bis del 05/10/2020 "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate"); si conclude il procedimento di erogazione in riferimento al Decreto di concessione n. 3365 del 24/10/2016 con liquidazione a SALDO pari a € 0,00.

**PREMESSA:** In sede di sopralluogo bis del 05/10/2020, come evidente da Verbale di sopralluogo gli eredi del Beneficiario defunto Vincenzo di Bernardo: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate". GLI IMPORTI RICHIESTI/SOSPESI/NON EROGABILI RESIDUI SI CONFERMANO NON AMMISSIBILI.

**NOTA 1: VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI SOSPESI AL PRECEDENTE SAL 1**

€ 18.021,24 su fattura 75 del 31/08/2012 emessa da B.D.B. SNC DI DODI UGO & C. non vengono ammessi al presente SALDO, in quanto:

- dal Consuntivo fornito in Domanda di Pagamento a SALDO (il SAL 1 è stato richiesto ai sensi dell'art.14 bis) le lavorazioni inerenti la I FASE eseguite da B.D.B. snc di Dodi Ugo & C. secondo i prezzi unitari previsti da Prezzario sono pari a € 8.162,75 (al netto di IVA) e non corrispondono all'imponibile di € 15.705,00 né alla spesa richiesta di € 14.893,59;
- dal medesimo Consuntivo si rileva che a SALDO le seguenti lavorazioni che risultavano già eseguite in sede di concessione vengono rettifiche in quantità e tipologia di lavorazione eseguita, fatto incongruo, di seguito un riepilogo delle lavorazioni rettificate successivamente all'esecuzione ed alla rendicontazione avvenuta: A01015a; B02018a; B02027.b; M01003.

€ 11.722,24 su nota pro-forma n. 2 del 23/11/2016 emessa da Fernando Lugli non vengono ammessi al presente SALDO in quanto:

- spesa richiesta riferita a documento di spesa non fiscalmente valido (Nota pro-forma).

**NOTA 2: VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI NON EROGABILI AL PRECEDENTE SAL 1**

€ 10.890,00 su fattura 107 del 10/03/2013 emessa G.L.S. di Donadio Giuseppe & C.

Al presente SALDO viene fornito il Consuntivo delle opere da cui si rileva che quanto realizzato da G.L.S. in prima fase di riparazione e messa in sicurezza (già eseguita al momento della presentazione della Domanda di concessione) era pari a € 9.504,25 a differenza della fattura (inferiore di € 9.000,00).

La spesa non ammessa è pari a € 4.126,26 (€ 4.992,77 al lordo di IVA) di cui:

- € 439,77 per costi rendicontati in eccesso al precedente SAL 1 art. 14 bis a differenza di quanto realmente eseguito nello specifico in riferimento alle lavorazioni: B01071.b "Rimozione di copertura in amianto-cemento" (-€ 362,01) ed NP "Oneri di smaltimento" (-€ 77,76);
- € 2.542,17 per recupero di importo erogato al precedente SAL 1 a G.L.S. per mancata applicazione di sconto pari al 3% sulla fattura n. 120 del 24/11/2016 di € 84.738,84+IVA) evidente da Contratto di Appalto ed offerta, come rilevato in sede di sopralluogo;
- € 1.144,32 riferiti alla voce N04057.a (quota parte rendicontata da GLS) in quanto la documentazione fornita non permette il riscontro dei costi rendicontati (Consuntivo fornito al presente SALDO).

Si rileva inoltre quale Spesa non erogabile € 5.897,23 (€ 4.873,74 al netto di IVA):

- a fronte di D.S.A.N. fornita CR-17623-2019 del 18/07/2019 quale Osservazioni al preavviso di Rigoetto a firma del Delegato del Beneficiario Ing. Lugli "Chiedo quindi a nome del beneficiario che sia interrotto il procedimento di revoca del contributo o, in subordine, che esso sia ridotto alle somme già erogate nei SAL precedenti alla conclusione dei lavori";
- gli eredi del Beneficiario in sede di sopralluogo bis del 05/10/2020: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate".

€ 2.186,99 su fattura 27 del 30/04/2013 emessa Gibertoni Giuseppe.

Al presente SALDO si riscontra però che in riferimento al Consuntivo già fornito al precedente SAL 1 le opere eseguite da COFEMGI di GIBERTONI GIUSEPPE in prima fase di "riparazione e messa in sicurezza" (già eseguite al momento della presentazione della Domanda di concessione) erano pari a € 4.798,11 (al netto di IVA) mentre il documento di spesa e l'importo richiesto erano pari a € 3.700,00 (al netto di IVA).

La spesa non ammessa è pari a € 762,88 (€ 923,08 al lordo di IVA) riferiti alla voce N04057.a (quota parte rendicontata da COFEMGI) in quanto la documentazione fornita non permette il riscontro dei costi rendicontati (Consuntivo fornito al presente SALDO).

Si rileva inoltre quale Spesa non erogabile € 1.263,91 (€ 1.044,55 al netto di IVA):

- a fronte di D.S.A.N. fornita CR-17623-2019 del 18/07/2019 quale Osservazioni al preavviso di Rigoetto a firma del Delegato del Beneficiario Ing. Lugli "Chiedo quindi a nome del beneficiario che sia interrotto il procedimento di revoca del contributo o, in subordine, che esso sia ridotto alle somme già erogate nei SAL precedenti alla conclusione dei lavori";
- gli eredi del Beneficiario in sede di sopralluogo bis del 05/10/2020: Sig. Radighieri Annarosa e Di Bernardo Daniela dichiarano "(...) con la firma in calce al presente verbale confermano quanto già indicato dall'ing. Lugli nelle Osservazioni al preavviso di revoca ossia alla rinuncia alle somme residue del contributo richieste a SALDO e/o non erogate al precedente SAL 1; le opere oggetto di contributo erano già state eseguite a SAL 1, al momento della vendita gli interventi erano stati conclusi e collaudati, le fatture ammissibili a contributo risultano già quietanzate".

€ 1.089,00 su fattura 12 del 17/01/2013 emessa G.L.S. di Donadio Giuseppe & C.

Al precedente SAL 1 semplificato ai sensi dell'art. 14 bis era stato ammesso l'importo complessivamente richiesto sul documento di spesa pari a € 900,00 (€ 1.089,00 al lordo di IVA), ma lo stesso era stato definito come Importo non erogabile "per eccedenza dei massimali erogabili nei SAL intermedi previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i."

Al presente SALDO si riscontra però che la fattura si riferisce a "Saggi sui Travi su indicazione del D.L. per verifica danni sisma" e nel Consuntivo fornito al presente SALDO tra le opere eseguite da G.L.S. non è presente alcuna lavorazione di esecuzione saggi. La spesa richiesta è pertanto spesa non ammessa per mancato riscontro nel Consuntivo fornito della lavorazione eseguita.

€ 2.330,69 su fattura n. 16 del 04/04/2016 emessa da Gianni Vezzelli

Al precedente SAL 1 era stato ammesso l'importo complessivamente richiesto sul documento di spesa pari a € 5.550,02 (€ 6.715,52 al lordo di IVA 21%), ma lo stesso era stato in parte definito come Importo non erogabile "per eccedenza dei massimali erogabili nei SAL intermedi previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i."

Alla luce delle valutazioni riportate per quanto riguarda le altre spese non erogabili al precedente SAL 1, al presente SALDO risulta che tali importi sono spesa non ammessa in quanto eccedente i massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i..